

Bruxelles, 6.10.2016  
COM(2016) 642 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che approva la conclusione da parte della Commissione europea,  
a nome della Comunità europea dell'energia atomica,  
del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra  
le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,  
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto  
dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo").

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca agli accordi internazionali firmati o conclusi dall'Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Tra il 13 dicembre 2012 e il 28 aprile 2016 si sono svolti diversi cicli negoziali. Al termine di ulteriori consultazioni tecniche e scambi di corrispondenza, il protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalla Bosnia-Erzegovina il 18 luglio 2016.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e a concludere il protocollo a nome dell'Unione europea e suoi Stati membri. La Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è anch'essa Parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Conformemente all'articolo 101 del trattato che istituisce la CEEA, la decisione di concludere l'accordo è adottata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Occorre pertanto adottare decisioni distinte per la firma e per la conclusione del protocollo da parte dell'Unione europea e da parte della CEEA.

Ai fini della conclusione del protocollo a nome della CEEA, la Commissione raccomanda al Consiglio di:

- dare la sua approvazione, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è stato firmato il 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2015<sup>1</sup>.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, l'adesione della Croazia all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, dovrebbe essere approvata mediante la conclusione di un protocollo allegato all'accordo stesso da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e del paese terzo interessato.
- (4) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (5) I negoziati si sono conclusi con la sigla del protocollo il 18 luglio 2016.
- (6) Il protocollo riguarda questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (7) La conclusione del protocollo da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (8) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di procedure distinte per quanto riguarda le questioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

---

<sup>1</sup> GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla decisione relativa alla sua firma.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*